

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO CON AUTOAMBULANZA

Il comune di Ponte di Legno, in proprio e con l'eventuale concorso di altri Comuni e od Enti consorziati, istituisce a favore dei residenti nei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione e degli ospiti della zona che ne facciano richiesta anche telefonica, un servizio di pronto soccorso con autoambulanza, nella gestione del quale dovranno essere osservate le seguenti

CONDIZIONI

1°) Il Comune (in proprio o come sopra precisato) mette a disposizione dell'appaltatore del servizio un'autoambulanza di proprietà del Comune stesso, regolarmente coperta da assicurazione R.C. anche per tutti i trasportati (infermiere incluso), con dotazione di biancheria per tre ricambi.

2°) La gestione del servizio di trasporto con autoambulanza verrà affidata a terzi mediante gara d'appalto da esperirsi nei modi di legge per essere ammessi alla quale i richiedenti dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) possesso di patente di guida idonea all'autoambulanza da usare;
- b) residenza in uno dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione;
- c) disponibilità di utenza telefonica.

3°) Il servizio di autoambulanza dovrà essere svolto in condizioni di indipendenza dall'appaltatore che dovrà però osservare oltre a tutte le disposizioni di legge sulla circolazione stradale del mezzo specifico, e quelle sanitarie relative al trasporto con autoletta, le condizioni del presente Regolamento.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

4°) Spetta all'appaltatore del servizio:

- a) presentare prima della sottoscrizione del contratto di appalto polizza per l'assicurazione contro i danni involontari ad autoveicoli (cosiddetta polizza Kasko) sulla targa del mezzo da usare, intestata al Comune di Ponte di Legno, con il massimale da indicarsi nella deliberazione di indizione della gara d'appalto, il costo della quale è a carico dell'appaltatore stesso;
- b) provvedere alla ordinaria e straordinaria manutenzione del mezzo all'approvvigionamento del carburante, ai cambi d'olio, di gomme, collaudi annuali (le cui spese potranno essere pattuite a carico del Comune proprietario del mezzo) alla pulizia del mezzo e della biancheria, al rinnovo di quest'ultima; dovrà in sostanza curare il mezzo e la dotazione per fare in modo che la vettura si presenti sempre in perfetta efficienza e pulizia.
- c) il servizio dovrà essere svolto in modo continuativo ventiquattro ore su ventiquattro per tutti i giorni della durata dell'appalto, con serietà, zelo ed impegno. Ad ogni chiamata -anche telefonica- l'appaltatore del servizio dovrà partire dal garage dell'Autoambulanza con detto mezzo nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici minuti dalla ricezione della chiamata. A tal fine egli potrà scegliersi il sostituto, con gli stessi requisiti chiesti all'appaltatore medesimo, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di Ponte di Legno. Il sostituto eventuale agisce sotto la completa responsabilità dell'appaltatore ed ha l'obbligo di osservare le condizioni del presente Regolamento al pari dell'appaltatore medesimo.

d) l'ambulanza dovrà raggiungere la località indicata dal richiedente del servizio per la via più breve con partenza dal territorio di uno dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione e ritornare al deposito-garage della stessa (indicato, scelto ed a spesa del Comune di Ponte di Legno) nel tempo più sollecito possibile e sempre per la via più breve. Al fine del conteggio dei chilometri percorsi vale il percorso dal garage alla destinazione del trasportato.

Il percorso da compiere dovrà essere comunque non superiore a TRECENTO chilometri di andata.

Di massima l'appaltatore dovrà orientare il trasporto verso il più vicino Ospedale al fine di limitare l'assenza del mezzo da Ponte di Legno.

e) per ogni servizio dell'autoambulanza l'appaltatore (od il sostituto) dovrà redigere apposita bolletta - fattura, numerata progressivamente indicante la data del servizio, l'esatto recapito, le generalità del trasportato e dell'accompagnatore nonché dell'eventuale infermiere, la ora di partenza e di arrivo, i chilometri percorsi, l'importo dovuto secondo le tariffe in vigore e le eventuali imposte gravanti sul servizio come da istruzioni che verranno fornite per iscritto dal Comune.

f) alla fine dell'appalto, dovrà restituire, in perfetta efficienza salvo il normale deperimento determinato dall'uso e pulizia, il mezzo, la biancheria avuta in dotazione, ogni accessorio ed effetto relativo al servizio.

g) la polizza fidejussoria "Kasko" cui al punto 4°)-a) potrà essere pagata solo dal Comune di Ponte di Legno.

DURATA DELL'APPALTO

5°) la durata dell'appalto verrà precisata nel contratto, che potrà anche prevedere la forma del tacito rinnovo.

6°) l'eventuale anticipata risoluzione del contratto, l'appaltatore avrà diritto al corrispettivo pattuito in proporzione al periodo di servizio.

CORRISPETTIVO

7°) il corrispettivo d'appalto, indicato nel contratto, potrà essere pattuito a canone fisso fino ad una determinata percorrenza annua ed a chilometro percorso oltre tale percorrenza su un determinato costo al litro del carburante, con conguaglio a fine anno d'appalto in rapporto alla variazione eventuale del costo del carburante. La forma e periodicità di pagamento verranno indicate in contratto.

CONTROVERSIE

8°) in caso di giustificato reclamo da parte del richiedente e/o utente del servizio, saranno applicate delle penali il cui importo verrà indicato in contratto, sia per mancato che ritardato intervento, o per motivi indipendentemente dalle eventuali responsabilità di legge a carico dell'appaltatore.

9°) in caso di infrazioni gravi o ripetute od anche di insoddisfacente svolgimento del servizio, oltre che per causa di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà comunicare all'appaltatore, con preavviso di dieci giorni, la risoluzione anticipata del contratto. Questi potrà ENTRO TRE GIORNI dal ricevimento della suddetta comunicazione, come per l'applicazione delle penali cui al punto 8°), qualora lo ritenesse, ricorrere ad un Collegio Arbitrale.

10°) il Collegio Arbitrale è composto da n° TRE membri che verranno di volta in volta nominati; uno per ognuna delle due parti ed il terzo di comune accordo tra le stesse. In caso di non raggiungimento dell'accordo sulla nomina del terzo componente, questa spetta al Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica.

Gli arbitri decidono, de bono ed aequo, entro quindici giorni dalla costituzione del Collegio. Sono competenti oltre che nei rapporti coll'appaltatore anche nei rapporti che il richiedente e/o l'Utente del servizio. Il loro giudizio, in arbitrato irrituale, è definitivo ed inappellabile e quindi vincolante per le parti.

RAPPORTI CON GLI UTENTI

11°) spetta al Comune di Ponte di Legno reclamizzare il servizio.

12°) la richiesta del servizio potrà essere anche telefonica.

Il richiedente deve indicare con esattezza la località dove intende essere prelevato e quella da raggiungere.

Il trasportato dovrà essere accompagnato da un familiare od altra persona con l'obbligo dell'assistenza di un infermiere la dove prescrizione medica lo preveda.

13°) il richiedente del servizio, il trasportato ed i loro tenuti agli alimenti a sensi dell'art. 433 del C.C. sono tenuti in solido a pagare ENTRO DIECI GIORNI dal trasporto, l'importo risultante dalla bolletta-fattura che verrà consegnata redatta nei modi indicati nell'art. 4°)-e) dall'autista dell'autoambulanza. Il beneficiario del pagamento sarà chiaramente indicato nella suddetta bolletta-fattura.

14°) ogni eventuale segnalazione di disservizio o reclamo dovrà essere presentata per iscritto al Comune di Ponte di Legno entro tre giorni dal verificarsi dell'evento.

15°) il Collegio Arbitrale cui al punto 10°) dovrà essere costituito ENTRO TRENTA giorni dalla ricezione della segnalazione.

RINVIO

16°) per quanto non previsto o contrastante nel presente Regolamento si richiamano espressamente le disposizioni di legge in materia di trasporti con autoambulanza.
